



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRIMALDI	MATTEO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VITALE	ELVIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SESSA	SABATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6006/10
spedito il 12/05/2010

- avverso la sentenza n. 114/7/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

D.F.D. COSTRUZIONI SRL
LEG. RAPPR. DI FLUMERI DIONISIO
CORSO ITALIA 36 83030 MELITO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00204 IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00204 IRES 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE006TA00207 I.V.A. 2005

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6006/10

UDIENZA DEL

21/12/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

211/4/13

PRONUNCIATA IL:

21 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4 MAR. 2013

Il Segretario

A.M. Rumma

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società D.F.D. Costruzioni Srl proponeva ricorso avverso due distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, con il quale l'Ufficio per l'anno 2005, con il primo, rettificando i ricavi, determinava ai fini IRES un reddito imponibile di € 281.147,00, ai fini IRAP un valore della produzione netta pari ad € 350.818,00 ed una maggiore imposta di € 11.285,00, e con il secondo accertava ai sensi dell'art. 54 DPR 633/73 una maggiore imposta IVA per € 8.000,00.

Con il primo accertamento l'Ufficio rilevava che:

a. la società ha dedotto costi relativi a prestazioni di pubblicità per € 50.000,00 mentre la prestazione era regolata da scrittura privata del 01/01/2005 per l'importo di € 10.000,00 per cui la differenza di € 40.000,00 costituisce un costo non inerente;

b. la società ha dedotto la complessiva somma di € 100.000,00 derivata da fattura emessa dalla Eurocostruzioni Srl, mentre la fattura di € 50.000,00 relativa al mese di ottobre 2005 era da contabilizzare nel successivo esercizio per cui era da considerare come costi non di competenza;

c. la società ha emesso in data 30/10/2005 nei confronti della impresa edile Parrotta srl n. 2 fatture, la n. 20 di € 107.000,00 e la n. 21 di € 114.519,00 a fronte di prestazioni eseguite in appositi cantieri e non sono state esposte in contabilità perchè da accreditare al successivo esercizio, mentre l'Ufficio ha recuperato a tassazione per intero la fattura di € 114.519,00 e per la metà (€ 53.500,00) la seconda in quanto la società ha concesso in subappalto i lavori in questione alla Euro Costruzioni srl e alla Sabatino Costruzioni che, per i medesimi cantieri, hanno emesso fatture per complessivi € 164.500,00 indicando quale periodo di effettuazione dei lavori il mese di settembre 2005, per cui, atteso che i lavori sono stati portati a termine nel mese di settembre 2005, i ricavi devono essere imputati all'esercizio in questione e, quindi, si tratta di ricavi non contabilizzati.

La società eccepeva l'illegittimità di merito e di metodo degli accertamenti per cui ne chiedeva l'annullamento.

Precisamente la società dichiarava di avere un esercizio infrannuale dal 01/10/2004 al 30/09/2005 e deduceva che in sede di contraddittorio del 22/09/2008 aveva esibito il contratto sottoscritto dalle parti che prevede una spesa di € 50.000,00.

Per quanto riguarda la fattura n. 80 della Euro Costruzioni Srl di € 100.000,00, la parte faceva presente di avere contabilizzato per l'anno 2005 solo l'importo di € 50.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel mese di settembre 2005 mentre la differenza era stata riportata nell'esercizio successivo ed allegava inventario al 30/09/2005.

Circa la presunzione dell'Ufficio di far rientrare nelle competenze al 30/09/2005 le fatture n. 20 e 21 del 30/10/2005 emesse nei confronti della ditta Edile Parrotta Srl, deduceva che si trattava di una presunzione semplice, atteso che la fattura n. 20 era relativa a prestazioni effettuate dalla Euro Costruzioni Srl ad ottobre 2005 al cantiere di Carmignano località Seano e dalla Allegretti Bartolomeo nel 2006 al cantiere località Seano, mentre la fattura n. 21 era relativa a lavori della Eurocostruzioni Srl nel 2006 al cantiere Turbore.

L'Ufficio resisteva e confermava il proprio operato.

La C.T.P. di Avellino, Sezione n. 7, con sentenza n. 114/07/09 pronunciata il 22/01/2009 e depositata in segreteria il 20/04/2009 accoglieva il ricorso e compensava le spese.

Proponeva appello l'Ufficio per la riforma della sentenza di 1° grado ritenendo la stessa lacunosa nella motivazione ed erronea.

Evidenziava, in particolare, di aver disconosciuto i costi di pubblicità dato che la seconda scrittura prodotta in sede di contraddittorio non assurge a valida prova documentale essendo stata prodotta molto tempo dopo tanto da farla ritenere preconstituita, atteso anche che sembra assurdo per una piccola impresa di costruzioni ricorrere ad una sponsorizzazione così rilevante con un modesto reddito di impresa di € 44.044,00.

Contestava, altresì, che i primi giudici avevano precisato che la ricorrente aveva dimostrato di aver correttamente contabilizzato per l'anno 2005 solo l'importo di € 50.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel mese di settembre 2005, dato che dall'esame cartolare fatto dall'Ufficio risultava il contrario, e così pure circa la regolarità fiscale dei rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società



Edile Parrotta Srl ovvero i ricavi non contabilizzati risultanti dalle fatture emesse dalla Euro Costruzioni Srl e dalla Sabatino Costruzioni.

Concludeva con la richiesta della conferma della pretesa erariale con vittoria di spese.

Si costituiva la parte in data 25/06/2010 che ribadiva quanto già dedotto in prima istanza in diritto e nel merito ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello dato che lo stesso non specifica le mancanze dei primi Giudici alle quali gli stessi non hanno dato risposta, atteso che, in sostanza, l'unica eccezione è quella relativa alla bozza di contratto priva di firma per cui ne chiedeva il rigetto.

Proponeva, altresì, appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese.

Con successive memorie illustrative presentate in data 15/09/2011, la società eccepiva l'inammissibilità dell'appello, oltre che per mancanza di motivi specifici, per difetto di sottoscrizione ex artt. 53 e 18, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, dato che l'atto di appello è sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli con indicazione della firma su delega del Direttore Provinciale, senza alcuna produzione di detta delega.

Concludeva con la richiesta della inammissibilità e/o del rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio osserva che i Giudici di 1° Grado, esaminando i punti decisivi della controversia, hanno motivato la loro decisione con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e sorretta da motivazione congrua e coerente, rispetto alla quale non viene proposta alcuna eccezione che ne possa scalfire il relativo valore decisorio che viene condiviso.

Evidenza, infatti, che non sussiste il vizio di motivazione della sentenza impugnata atteso che i primi Giudici hanno valutato le censure del ricorrente all'attività accertativa "riesaminando e valutando il merito della causa sia sotto il profilo logico - formale che della correttezza giuridica, sia per l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, per valutazione delle prove offerte, controllandone l'attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione", così come affermato più volte dalla Corte di Cassazione.

Il Collegio osserva, infatti, che il contratto sottoscritto dalle parti è stato esibito in sede di contraddittorio del 22/09/2008 e prevede per la società una spesa di €. 50.000,00, mentre l'assunto dell'Ufficio si basa su un atto privo di firme e, quindi, privo di effetti giuridici, che per gli accertamenti tributari assume valenza di presunzione che viene superata, nel caso in questione, dall'esibizione del contratto sottoscritto dalle parti.

D'altra parte anche l'affermazione dell'Ufficio di ritenere assurdo per una piccola impresa di costruzioni ricorrere ad una sponsorizzazione così rilevante, non è da ritenere accettabile atteso che il volume di affari della società è di €. 1.254.000 e le spese di pubblicità per €. 57.000,00 incidono solo per il 4,1%, compatibile con l'attività di sponsorizzazione per la promozione del proprio marchio e dei suoi prodotti.

Per quanto riguarda la fattura n. 80 del 29/12/2005 della Euro Costruzioni Srl di €. 100.000,00, il Collegio, prioritariamente, rileva che la stessa fa riferimento a lavori eseguiti nel mese di settembre 2005 per €. 50.000,00 e nel mese di ottobre 2005 per altri €. 50.000,00; rileva, altresì, che la società ha un esercizio infrannuale dal 01/10/2004 al 30/09/2005 ed osserva che il contribuente ha contabilizzato per l'anno 2005 solo l'importo di €. 50.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel mese di settembre 2005 come si evince dall'inventario al 30/09/2005 dove risulta l'Euro Costruzioni Srl come fornitore conto fattura da ricevere per €. 50.000,00, mentre la differenza è stata riportata nell'esercizio successivo (01/10/2005 - 30/09/2006).

Per quanto riguarda il rilievo relativo all'esistenza di ricavi non contabilizzati nell'esercizio di competenza, il Collegio osserva che dalla documentazione versata in atti risulta la registrazione corretta degli importi delle operazioni effettuate nell'esercizio di competenza (01/10/2004 - 30/09/2005) con il committente Edile Parrotta srl.

Infatti i lavori di sub appalto del settembre 2005 per €. 60.000 relativi ai lavori eseguiti dalla Sabatino Costruzioni nel cantiere di Turbone del comune di Montelupo di cui all'all. 5 sono stati contabilizzati con fattura n. 11 del 30/06/2005 per €. 91.929,24 e rendicontati con il SAL al

30/09/2005 , mentre i lavori di cui al cantiere Seano del Comune di Carmignano sono stati eseguiti dalla Sabatino Costruzioni per un importo di €. 64.500,00 di cui all'all. 4 , relativi a settembre 2005, e sono stati fatturati con fattura n. 22 del 31/10/2005 , e dalla Euro Costruzioni Srl di cui alla fattura n. 80 del 29/12/2005 per €. 50.000,00 (All. 3) e i predetti lavori sono stati fatturati con fattura n. 9 del 31/05/2005 di €. 141.875,25 e conteggiati con SAL del 30/09/2005 per €. 141.874,86.

Per quanto riguarda le fatture n. 20 e n. 21 del 30/10/2005 emesse nei confronti della ditta Edile Parrotta Srl , il Collegio , osserva che , dalla documentazione versata in atti, si evince che :

- la fattura n. 20 si riferisce a lavori eseguiti nel cantiere in via Montale del comune di Carmignano località Seano per €. 107.000,00 e , come affermato dalla parte , è relativa a prestazioni effettuate dalla Euro Costruzioni Srl ad ottobre 2005 di cui alla fattura n. 80 del 29/12/2005 e da prestazioni effettuate dalla Allegretti Bartolomeo nel mese di ottobre 2005 di cui alle fatture n. 1/06 del 15/06/2006 di €. 8.000,00 , n. 2/06 del 28/03/2006 di €. 10.000,00 e n. 6/06 del 15/05/2006 di €. 4.000,00;

- la fattura n. 21 si riferisce a lavori eseguiti nel cantiere sito in località Turbone del comune di Montelupo per €. 114.519,00 e , come affermato dalla parte , la fattura è relativa a prestazioni effettuate dalla Euro Costruzioni Srl di cui alla fattura n. 3 del 30/03/2006 di €. 70.000,00 + IVA registrata al n. 91 Reg. IVA cantiere Turbone.

Orbene il Collegio , oltre a rilevare che le fatture sono state fatturate in data 30/10/2005, osserva che , a fronte della probante documentazione agli atti da cui si evince che le prestazioni relative ai suddetti cantieri rientrano nel periodo di competenza successivo al 30/09/2005 , l'Ufficio nelle sue note nulla controdeduce per dimostrare il contrario, ribadendo solo la presunzione semplice dell'esistenza di ricavi non contabilizzati nell'esercizio di competenza in quanto la società per il mese di ottobre 2005 non avrebbe usufruito di lavorazioni effettuate da terzi.

L'appello , pertanto, va rigettato.

In merito all'eccezione mossa dalla parte , relativa all'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio perchè sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli con indicazione della firma su delega del Direttore Provinciale, senza alcuna produzione di detta delega, il Collegio rileva che tale eccezione resta assorbita dal rigetto dell'appello anche se rileva che non si può escludere la piena validità dell'atto , completo in ogni sua parte , compresa la sottoscrizione che ne esprime all'esterno la volontà, mentre resta preclusa ogni indagine sulla organizzazione interna dell'Ufficio in ordine alle deleghe.

In riferimento all'appello incidentale della parte relativo alla richiesta della condanna alle spese dell'Ufficio , il Collegio osserva che le spese del giudizio seguono la soccombenza , a norma dell'art. 91 c.p.c., per cui le stesse vengono liquidate , nel caso in esame, in €. 1.000,00 , oltre IVA e Cassa se dovuti.

Per i motivi sopra detti il Collegio rigetta l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che vengono liquidate in €. 1.000,00 , oltre IVA e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che vengono liquidate in €. 1.000,00 , oltre IVA e Cassa se dovuti.

Così deciso in Salerno il 21/12/2012

Il Relatore estensore

Elvio Virale

Il Presidente

Matteo Grimaldi

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 04-03-13
Il Segretario P.M. Krumma